

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA  
Provincia di Catania

Ordinanza n° 9A  
**19 MAG. 2017**

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 95/2014 del 23/10/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico della Sig.ra Galiano Mbimba Matondo, C.F. GLNMMB80S49Z602W, nata a Kinshasa (Congo) il 09/11/1980 e residente in San Giovanni La Punta Via Carmelitani n° 62, nella sua qualità di obbligata in solido per la violazione di cui all'Ordinanza Sindacale n° 19/2014 (raccolta differenziata), per aver rinvenuto in questa Via Carmelitani n° 38, un sacchetto di plastica colore nero contenente rifiuti non differenziati e documentazione riconducibile alla stessa Sig.ra Galiano Mbimba Matondo;

L'infrazione è stata accertata il 23/10/2014 alle ore 10,58 in questa Via Crotone;  
Constatata la regolarità della contestazione e/o notifica avvenuta in data 07/11/2014;  
Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;  
Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

**ORDINA**

Alla suddetta di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 207,00 più Euro 18,70 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € **225,70**;


**INGIUNGE**

Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li **19 MAG. 2017**

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

  
ISP



Il Dirigente P.M.



**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.